

Civile Ord. Sez. 6 Num. 24119 Anno 2019
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.
Data pubblicazione: 27/09/2019

ORDINANZA

sul ricorso 20688-2018 proposto da:

, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
MACHIAVELLI 50, presso lo studio dell'avvocato ANTONIA DI
MAGGIO, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

PREFETTURA DI FROSINONE

- intimata -

avverso l'ordinanza n. 318/2017 del GIUDICE DI PACE di
FROSINONE, depositata il 29/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO.

FATTI DI CAUSA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Con ordinanza, depositata in data 29.12.2017, il Giudice di Pace di Frosinone respingeva l'opposizione avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Frosinone nei confronti di _____, cittadino albanese già titolare del permesso di soggiorno per lavoro autonomo poi scaduto e non ritualmente rinnovato. Esclusa la ricorrenza di condizioni di inespellibilità, il Giudice di Pace riteneva che il provvedimento espulsivo, consegnato all'odierno ricorrente e manchevole della attestazione di conformità all'originale, non fosse carente della necessaria formalità comunicatoria. Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per cassazione lo straniero, con quattro motivi. La Prefettura di Frosinone non ha depositato difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo, con cui si denuncia la violazione degli artt. 2174 c.c. e 18 D.P.R. 445/00, stante la nullità della copia fotostatica notificata del decreto di espulsione monca della necessaria attestazione di conformità al provvedimento espulsivo originale, è fondato ed ha portata assorbente rispetto alle altre censure formulate.

2. In punto di fatto, dal decreto impugnato emerge che la copia consegnata all'espellendo è priva della necessaria attestazione di conformità all'originale. E' pacifico, poi, che nel ricorso dinanzi al Giudice di Pace di Frosinone sia stata censurata proprio tale carenza, affermando che all'odierno ricorrente fosse stato consegnato un foglio -in copia fotostatica- non recante la certificazione, apposta da pubblico ufficiale autorizzato in tal senso, della conformità di tal foglio all'originale.

3. In vero, è principio consolidato di questa Corte, in tema di requisiti di validità dell'atto espulsivo del Prefetto, che la

Ric. 2018 n. 20689 sez. M1 - ud. 25-06-2019

-2-

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

certezza della esistenza nell'originale della sottoscrizione ben può essere soddisfatta dalla sussistenza, sulla copia consegnata, della certificazione di conformità ivi apposta dal funzionario di polizia addetto all'ufficio depositario dell'atto ed autorizzato alla autenticazione a norma dell'art. 14 della legge n. 15 del 1968 (Cass. n. 17960 del 2004; n. 13871 del 2001). È evidente, allora, che sussiste il radicale vizio di nullità della espulsione (per difetto della sua necessaria formalità comunicatoria) tutte le volte in cui all'espellendo venga comunicata una mera copia libera o informale dell'atto perché non recante l'attestazione di conformità all'originale. Ne consegue che il decreto impugnato va cassato, e, non essendo necessari accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con l'annullamento del provvedimento di espulsione.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, annulla il provvedimento di espulsione. Condanna il Prefetto al pagamento delle spese, che liquida in € 800,00 di cui € 100,00, per spese per il giudizio innanzi al Giudice di pace, ed in € 2.200,00, di cui € 100,00 per spese, per il presente giudizio, oltre accessori.

Così deciso in Roma il 25 giugno 2019

Il Presidente



Corte di Cassazione - copia non ufficiale